

Professione

Prime sanzioni ai revisori legali per le mancate comunicazioni al Mef

di Federico Gavioli

27 Settembre 2023

NT+ Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus

In arrivo le sanzioni per i revisori legali inadempienti agli obblighi comunicativi: il Mef, con l' [avviso 26 settembre 2023](#), pubblicato sul sito dedicato alla revisione legale, ha portato a conoscenza degli iscritti che sono stati disposti i primi provvedimenti sanzionatori.

La normativa di riferimento

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è operativo il [decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, dell'8 luglio 2021, n. 135](#), recante "Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."

Tra i compiti del Mef, dettati dal Dlgs 39/2010, inerente l'"Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#), relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati", vi è anche quello di provvedere al controllo in merito:

- a) l'abilitazione, compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- c) l'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
- d) la formazione continua;
- e) la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. Il Mef è anche chiamato ad adottare provvedimenti sanzionatori, tra l'altro, per l'inosservanza degli obblighi previsti di comunicazione delle informazioni di cui [all'articolo 7, del Dlgs 39/2010](#), nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.

◀ Stampa

La comunicazione degli incarichi

La comunicazione dell'incarico va fatta al Mef ; per i revisori legali iscritti nel Registro è possibile effettuare l'accesso nell'area riservata attraverso Spid, utilizzando la funzione "Entra con SPID", disponibile nella [pagina di accesso all'area riservata](#) . Il revisore , una volta entrato nell'area riservata, per adempiere ai propri obblighi dovrà cliccare a sinistra dell'homepage, la sezione incarichi sezione A/B, inserendo i dati richiesti (Ragione sociale, codice fiscale, data inizio incarico, data fine incarico, corrispettivo).

L'omessa comunicazione del domicilio digitale

Il comunicato del Mef ricorda, inoltre, che è sanzionata anche la mancata comunicazione al registro dei revisori legali del domicilio digitale; va ricordato a tal proposito che a partire dal 6 giugno è cominciato il popolamento di Inad (Indice Nazionale dei Domicili Digitali), ovvero la possibilità per tutti i cittadini di comunicare il proprio indirizzo Pec a questa banca dati. Per i professionisti è previsto un travaso automatico da Ini-Pec la banca dati che già contiene tutti gli indirizzi dei professionisti iscritti ad un Albo.

Le sanzioni applicabili

Le sanzioni applicate per le omesse comunicazioni sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita [dall'articolo 24, comma 2, lettera b\) del Dlgs. 39/2010](#) - da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all'articolo 25, comma 3 del citato decreto, il quale dispone che il tipo e l'entità della sanzione o del provvedimento amministrativo da adottare sono definiti, in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui , se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione;
- c) la solidità finanziaria della persona responsabile;
- d) l'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati;
- e) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità vigilante;
- f) precedenti violazioni della persona fisica o giuridica responsabile.

Gli ultimi contenuti di Professione →

25 Settembre 2023

Nuova Sabatini e Industria 4.0 i bonus utili alla crescita degli studi

di Alessandra Caputo

25 Settembre 2023

I provvedimenti dal 12 al 22 settembre

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

25 Settembre 2023

Accesso agli incentivi pubblici, strada stretta per la piena parità

di Valeria Uva

21 Settembre 2023


Un aiuto per i commercialisti delle zone alluvionate

di Federica Micardi

19 Settembre 2023

Equo compenso e tariffe riaprono la partita tra Ordini e associazioni

di Federica Micardi

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

IlSole
24 ORE